

Lavoro(rapporto di) – Attività in favore di organizzazione religiosa o di tendenza –
Gratuità – Condizioni.

Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro - 17.06.2011 n. 251 - Rel. Nuovo
– Ass.ne C. di S. dei T. L. di Brescia (Avv.ti D’Agostini, Gianino, Mori) - INPS
(Avv. Maio).

In materia di attività prestata a servizio di Enti religiosi ovvero organizzazioni di tendenza, ove il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale o religioso, la prova della gratuità deve essere positivamente fornita da chi la deduce e deve essere una prova rigorosa, restando irrilevante la circostanza che la prestazione sia stata resa in ambito strettamente religioso ovvero in attività di natura commerciale.

FATTO - Con ricorso depositato il 7 aprile 2009, l’Ass.ne C. di S. T. L. di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, l’INPS, l’INAIL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, perché fosse disposto l’annullamento del verbale dell’Ispettorato del Lavoro di Brescia notificatole in data 13 marzo 2009. Deduceva che con il verbale di accertamento opposto l’Ispettorato del lavoro aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con tre soci lavoratori, mentre in realtà, l’attività di fatto prestata dai soci lavoratori si sostanziava nella mera attività religiosa, come del resto emergeva dalle stesse dichiarazioni raccolte dagli accertatori che peraltro avevano omesso qualsiasi ulteriore attività istruttoria idonea a provare l’assoggettamento dei tre soci al potere datoriale.

Si costituiva l’INPS che, in via preliminare, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per non essere stato esperito il gravame amministrativo avverso il verbale di accertamento opposto e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, evidenziando che la Chiesa di S. non era riconosciuta come confessione religiosa con la conseguenza che non poteva ritenersi l’applicabilità della disciplina dettata per le prestazioni rese dai religiosi o dai fedeli negli Ordini e nelle Congregazioni religiose di appartenenza: che l’attività lavorativa prestata in favore di un’associazione dietro corrispettivo era assoggettata a contribuzione: che per l’espletamento delle proprie attività la ricorrente si avvaleva, in via esclusiva, dell’apporto lavorativo di personale

stabilmente inserito in un organigramma rigidamente strutturato sotto il profilo gerarchico.

Si costituiva ritualmente anche l'INAIL che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dalla ricorrente, non avendo partecipato all'accertamento opposto e non essendo l'Istituto resistente tenuto ad assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti della ricorrente in forza del verbale opposto.

Si costituiva ritualmente anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, in persona del Direttore *pro tempore*, che, sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire della ricorrente non essendo stato assunto alcun provvedimento sanzionatorio sulla base del verbale di accertamento impugnato; ancora in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione per conflitto di competenza tra i poteri dei giudici e quelli della Pubblica Amministrazione con riguardo all'irrogazione delle sanzioni amministrative; nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata evidenziando che anche la Chiesa Cattolica versava i contributi all'INPS per i compensi corrisposti ai prelati ed alle suore per l'attività che essi svolgono ai fini della diffusione del Vangelo.

Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2010 e ritualmente notificato, la stessa Ass.ne C. di S. dei T. L. conveniva innanzi al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS, chiedendo che fosse accertato che i sig.ri P. G. G., P. A. G. e R. G. non erano lavoratori dipendenti della ricorrente. Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata le argomentazioni svolte nel ricorso depositato in data 7 aprile 2009.

Si costituiva ritualmente l'INPS che contestava la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente richiamando le considerazioni già svolte nella memoria difensiva relativa alla controversia introdotta da parte ricorrente con il ricorso depositato in data 7 aprile 2009.

All'udienza del 9 aprile 2010 era disposta la riunione dei due procedimenti e le parti erano autorizzate al deposito di note conclusionali.

Successivamente, all'udienza del 29.09.2010, all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 886/2010 con la quale il Tribunale di Brescia dichiarava l'inammissibilità dell'azione esperita nei confronti di INAIL e Ministero del Lavoro mentre respingeva, nel merito, l'azione di accertamento negativo promossa nei confronti dell'INPS condannando altresì parte

opponente alla rifusione delle spese di lite.

Proponeva tempestivo appello l'Associazione eccependo la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di difesa, in quanto il primo giudice aveva chiesto di concludere sulle eccezioni preliminari e poi aveva deciso nel merito lamentando la decisione del primo giudice di non ammettere le istanze istruttorie, che avrebbero potuto chiarire l'attività di mero proselitismo svolta dai tre soci e, comunque, contestando la fondatezza dell'accertamento ispettivo in ordine alla constatata natura subordinata dei rapporti.

Si costituivano l'INAIL e il Ministro del Lavoro per la conferma delle statuizioni in ordine alle eccezioni preliminari e si costituiva l'INPS per la conferma.

All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti, la Corte decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

DIRITTO - Non sussiste l'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa: se pure è vero che il giudice ha invitato le parti a concludere con memoria scritta sulle questioni preliminari relative alla legittimazione passiva e all'interesse ad agire, è altrettanto vero che non ha provveduto ad alcuno stralcio, finalizzato ad una sentenza parziale, e che pertanto la discussione riguardava anche il merito, come sempre avviene nelle controversie del lavoro in cui anche il merito è totalmente cristallizzato dall'atto introduttivo del giudizio. Lo stesso procuratore della ricorrente, del resto, proprio in quella memoria autorizzata, conclude anche sulle questioni di merito e pertanto la sentenza sul punto è correttamente emessa.

Deve essere, inoltre, nuovamente respinto l'appello riguardo alla legittimazione passiva della DPL, non essendo impugnabile autonomamente il mero verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro.

Secondo la giurisprudenza quasi unanime, l'azione è inammissibile in quanto è pacifico che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione davanti al pretore, a norma dell'art. 22 della l. 24 novembre 1981 n. 689, è consentita contro l'ordinanza ingiunzione, con cui viene irrogata la sanzione pecuniaria ed intimato il suo pagamento, non anche, pertanto, avverso il verbale di contestazione della infrazione (ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge). L'irritualità dell'esperimento dell'opposizione contro detto verbale si traduce nel difetto di presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale (in questo, senso Cassazione Civile, sez. I, 29 dicembre 1989 n. 5820).

Infatti, il verbale di constatazione non può essere direttamente impugnato

davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689 (qui non citato, ma in realtà unico mezzo di impugnazione ipotizzabile) trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. (vedi Cassazione civile, sez. I. 18 luglio 2003, n. 11236).

Poiché, infatti, (salvo il caso di contravvenzione stradale per la quale è il codice della strada, art. 203 comma 3, a qualificare come titolo esecutivo il verbale di accertamento notificato) la contestazione del verbale non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione, (in questo senso Cassazione civile sez. III, 19 maggio 2000 n. 6485) non si rinviene alcuna violazione del diritto di difesa nell'impossibilità di impugnare fino all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Ha sostenuto infatti la Corte Costituzionale con ordinanza di rigetto n. 160 del 2002 che in realtà il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria non é, di per sé immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione; né può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, essendo viceversa solo il primo atto di un procedimento amministrativo che deve concludersi, indipendentemente dalla presentazione di eventuali osservazioni difensive e documenti da parte dei soggetti interessati, con un provvedimento che ritenga fondato l'accertamento e determini la sanzione dovuta, ingiungendone il pagamento, insieme alle spese (ordinanza-ingiunzione: atto lesivo dell'autore della infrazione e delle persone obbligate solidalmente), ovvero con provvedimento che ritenga di archiviare gli atti (ordinanza di archiviazione).

Dunque la domanda relativa è inammissibile in questa sede perché deve essere fatta valere esclusivamente nella forma dell'impugnazione ex art. 22 L. 689/81 e quindi solo dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Altrettanto, però deve dirsi anche per l'azione di accertamento perché così come costruita, con la *vocatio in iudicio* del Ministero, altro scopo non può avere che quello di rimuovere quei medesimi presupposti e di paralizzare l'azione della pubblica amministrazione in una fase ancora endo-procedimentale.

Va inoltre osservato che il giudice del lavoro ha cognizione in relazione

all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia nel caso ordinario della causa intentata dal lavoratore contro il datore di lavoro che nel caso di contestazioni in materia previdenziale: nell'uno come nell'altro caso, però, convenuto non potrebbe mai essere il Ministero e l'oggetto della causa sarebbe la natura del rapporto di lavoro ai fini della costituzione del rapporto con il datore nel primo caso e ai fini della sussistenza o meno degli obblighi contributivi nel secondo.

Inoltre anche l'ordinaria causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro è in ogni caso sottratta alla sua cognizione che a norma dell'art. 35 comma 4 della L. 698/81, comprende solo l'esame delle ordinanze ingiunzione emesse dagli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omesso versamento di contributi o premi ovvero per le violazioni implicanti quale conseguenza la suddetta omissione (cfr Cassazione civile, sez. lavoro, 5 marzo 2004 n. 4564).

Non essendo quindi neppure ipotizzabile un'azione di accertamento nei confronti del Ministero in una fase endo-procedimentale diretta paralizzarne l'azione, ne consegue che la relativa domanda è inammissibile.

Nel caso dell'INAIL, oltre a quanto già osservato, difetta anche la legittimazione passiva, non avendo l'Istituto partecipato all'accertamento e non essendo in alcun modo vincolato ad esso per l'emmissione o meno di proprie cartelle esattoriali in ordine ai contributi assicurativi.

Ne consegue che le decisioni del primo giudice sulle eccezioni preliminari devono essere integralmente confermate e che l'unica azione ammissibile è quella introdotta contro l'INPS e che concerne l'accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro con i tre associati indicati in atti.

Venendo al merito, come è noto, ogni volta che un soggetto pone le proprie energie lavorative a disposizione di un altro si crea un rapporto che può essere subordinato o coordinato, ma che normalmente è a titolo oneroso. Il rapporto di lavoro è per definizione sinallagmatico; fa eccezione il lavoro prestato "*affectionis vel benevolentiae causa*", nel quale la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso. Siamo in presenza di un "volontariato", che esclude l'onerosità del rapporto di lavoro e quindi ne esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione. Poiché la regola è quella dell'onerosità e l'eccezione è quella della gratuità, quante

volte si deduca che un rapporto di lavoro è prestato “*affectionis vel benevolentiae causa*”, l’indagine del giudice deve esser prudente, onde evitare che sotto l’aspetto di una prestazione volontaria si dissimuli la sostanziale elusione della legge.

La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di lavoro prestato “*affectionis vel benevolentiae causa*” (vedi Cassazione civile, Sez. lav. 20/02/2006, n. 3602) presenta questo peculiare aspetto: mentre il lavoro prestato nell’ambito familiare può presumersi gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto (es. il marito rispetto alla moglie: ma al riguardo il legislatore è intervenuto segnando precisi confini con la L. n. 175 del 1975 sull’impresa familiare), quante volte il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico ideale religioso e simili la prova deve essere positivamente fornita da chi eccepisce la prestazione “*affectionis vel benevolentiae causa*” e deve essere rigorosa.

La Suprema Corte, in una sentenza emessa in tema di lavoro prestato presso un notiziario politico (Cass. 6.4.1999, n 3304), ha inoltre affermato che “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito “*affectionis vel benevolentiae causa*”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione: a tal fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno della finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata” con ciò evidenziando che la valutazione fondamentale anche se non unica deve essere ricavata dalla sussistenza delle finalità ideale o religiosa e della gratuità. Non è sufficiente, quindi, che il soggetto lavoratore sia iscritto ad un credo religioso (come si definisce la Chiesa di S.) per escludere “tout court” l’onerosità del rapporto di lavoro ma occorre la prova rigorosa che la causa del contratto sia l’adesione alle finalità religiose dell’ente e che solo in vista di tali finalità il lavoro venga prestato.

Sul primo passaggio, ossia la natura para-religiosa dell’associazione appellante, pur essendo evidente che non vale un’autoqualificazione, è altrettanto vero che nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 27.4.1993, la riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni religiose, a fronte della carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli elementi ritraibili, oltre

che dalla valutazione dello statuto, dall'esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.

Nel caso della associazione appellante non rileva tanto la circostanza, non contestata, che si autodefinisce nel suo statuto "Chiesa", termine solitamente usato per definirsi dagli enti religiosi, e neppure il dato che abbia le sue radici nelle dottrine predicate da Ron Hubbard che ha fondato la "Church of S." la quale, a sua volta, è considerata negli Stati Uniti e in parte dell'Europa un movimento religioso, ma il fatto che i membri della associazione vivano come esperienza religiosa e quindi come esercizio del diritto di libertà cui all'art. 19 della Costituzione la loro partecipazione alla comunità, e che ormai in diverse sentenze, anche penali, risulti riconosciuta a S. la natura di ente religioso.

Ma nonostante la natura religiosa che può riconoscersi alla Chiesa di S., questa valutazione non esaurisce affatto il tema della decisione in quanto, come ben emerge dall'art. 4 della L.108/90 in tema area di applicazione della normativa sui licenziamenti, la natura religiosa di un ente non esclude di per sé la natura subordinata del rapporto di lavoro reso in suo favore. Se infatti, l'art. 18 L.300/70 "non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" se ne deduce, *a contrariis*, che il diritto del lavoro riconosce la sussistenza di un lavoratore subordinato che presta la propria opera in favore di datore di lavoro che svolga attività anche religiosa senza fini di lucro, tanto che lo esclude dall'area operativa della tutela reale per non gravare eccessivamente su tali meritevoli istituzioni, anche in caso di illegittimo licenziamento.

Ne consegue che non è neppure necessario operare, come pure hanno fatto alcuni giudici di merito una distinzione tra l'attività strettamente religiosa di S. e quella a carattere esclusivamente speculativo e commerciale consistente nella vendita a prezzo più che rilevante di corsi e di materiale librario relativi alla dottrina del fondatore, per ritenere lavoratore chi presta la propria opera in questo secondo ambito, in quanto quel che rileva è la natura del rapporto in essere e il suo concreto atteggiarsi alla luce della contro-prestazione in denaro pacificamente conseguita.

Non a caso, infatti, pur essendovi altri soggetti gravitanti a vario titolo nella sede dell'appellante e pure genericamente dediti al proselitismo, l'accertamento ha riguardato solo tre posizioni, quelle per le quali risulta pacifica una remunerazione.

Sul punto non appare necessario dare ingresso ad ulteriore prova testimoniale, avendo la stessa appellata richiamato le dichiarazioni rese dai tre lavoratori come

chiaramente illuminanti sul concreto svolgersi del rapporto, il che conferisce a quanto affermato dai tre associati una particolare valenza processuale trattandosi di dati divenuti incontrovertibili tra le parti.

G. P., che riveste il ruolo di Responsabile Affari Esterni della Chiesa S. dei T. L. di Brescia ha riferito che frequentava la chiesa dal 1990 come parrocchiano, successivamente (il 30.12.1994) si associava con l'intenzione di assumere un ruolo attivo all'interno della Chiesa. Così narra la suta vicenda: "sono stato sottoposto ad un periodo di prova di n. 3 settimane nelle quali sono state valutate le mie attitudini per l'eventuale collocazione nel ruolo di Responsabile Affari Pubblici. Questa prova serve per valutare, da parte dell'associazione, l'idoneità dell'aspirante alla posizione di associato e conseguentemente all'eventuale impiego nella posizione che poi andrà a ricoprire. Questa valutazione non avviene necessariamente affiancando l'aspirante al ruolo alla persona che già ricopre questo incarico, ma anche valutando la sua effettiva partecipazione ai compiti che gli vengono affidati. L'esito della prova sarà poi riferito al Consiglio che in base ai risultati conseguiti e alle vantazioni espresse dai soggetti che di fatto affiancano l'associato, deciderà sulla sua idoneità come componente dello staff e sulla sua permanenza o meno nel ruolo.

Preciso che il giudizio che consentirà al nuovo socio di rivestire lo *status* di associato è la risultane della valutazione del soggetto che di fatto lo affianca, dell'eventuale giudizio degli associati nonché del Supervisore, inteso come soggetto che supervisiona la fase di studio (Div. IV - dip. II): tali valutazione costituiranno poi la base della decisione che materialmente effettuerà il consiglio. Nel mio caso, avendo superato la prova, sono stato incaricato al Ruolo di Responsabile Affari Pubblici e quindi posto all'interno Divisione 7 Dipartimento 20 con il compito di occuparmi di tutte le questione sociali, legali e governative ... I compiti del suddetto ruolo sono quelli di far sì che l'Associazione sia conosciuta dai vari tipi di Enti promuovendo anche attività di collaborazione con le varie Istituzioni su tematiche comuni. Per svolgere il mio compito eseguo un orario di lavoro compreso dalle ore 14.30 alle ore 22.30 per 6 (sei) giorni la settimana. Ho un superiore gerarchico (Senior) presso la Chiesa nazionale di S. d'Italia che definisce gli obiettivi da perseguire. Preciso che mi relaziono settimanalmente con lui inviando dei report in cui viene statisticata l'attività svolta (es. numero volantini distribuiti, contatti ricevuti, servizi erogati etc.). Anche all'interno della Chiesa di Brescia sussistono procedure interne di controllo dell'attività svolta;

preciso che l'attività dei sig. R. e P. viene rendicontata a mezzo di report settimanali che vengono inviati alla sig.ra S. (Responsabile Div. 1-2). la quale, a sua volta riporta il tutto al Presidente, sig.ra F. che a sua volta relaziona ai superiori gerarchici che fanno capo alla Chiesa di Milano. Volendo ulteriormente precisare tale settore di attività posso dire che il sig. R. relaziona ad es. sull'andamento delle vendite dei libri, la sig.ra P. invece relaziona ad es. sui contatti ricevuti dall'Associazione; qualora il trend non fosse positivo, i superiori gerarchici provvedono a mettere in campo i correttivi necessari all'attività dei soggetti incaricati dei settori che presentano criticità, impartendo le relative direttive operative e suggerendo le eventuali soluzioni. Non verso nessuna quota associativa. All'interno dell'Associazione la sig.ra S. C. (Segretario Esecutivo di HCO) riveste la posizione di Responsabile delle Divisioni n. 1, n. 2; e n. 7; la sig.ra F. S. (Segretario Esecutivo del Pubblico) è Responsabile della Divisione n. 6. Le Divisioni n. 3 - n. 4 - n. 5 sono attualmente scoperte. Viene percepita una paga detta "pay" come da Statuto".

A sua volta, A. P., impiegata come "Addetta alla reception", ha riferito ai Carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del lavoro che fino al 15 gennaio 2008 era una semplice parrocchiana mentre dal 16 gennaio era divenuta associata con mansioni di addetta alla reception, svolte costantemente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle ore 19.00, mentre il sabato solo di pomeriggio. Invitata a descrivere il proprio lavoro ha riferito: "La mia attività mattutina si compendia essenzialmente nella prima accoglienza dei soggetti che accedono presso la nostra sede, non mi occupo invece delle procedure di affiliazione che restano demandate ai miei responsabili. Di pomeriggio mi occupo invece dell'attività di valutazione e coordinamento delle risorse umane costituite dagli associati. In relazione alla mia attività, da gennaio 2008 ed in coincidenza con l'acquisizione del mio attuale *status* l'associazione mi eroga una somma denaro di circa €100,00 con cadenza settimanale. La suddetta somma di denaro viene corrisposta dall'associazione in base alla qualità (derivante dallo status del percipiente) nonchè quantità della prestazione resa: mi dedico a tempo pieno a questa attività da cui ricavo quanto necessario per le mie esigenze accessorie. Preciso inoltre che sono attualmente domiciliata presso l'abitazione dell'associata sig.ra B. L. Attualmente svolgo la mia mansione di addetta alla reception in piena autonomia. Voglio precisare la mia formazione e avvenuta attraverso l'associata sig. G. A. che mi ha spiegato quale sarebbe stata la mia attività, nonchè mi ha istruito praticamente in merito modalità operative con cui svolgere le mansioni".

Anche il terzo lavoratore, G. R., indicato nell'organigramma come Addetto alla logistica, ha riferito di essersi avvicinato nel 1989 all'associazione come semplice parrocchiano, mentre riveste lo *status* più qualificato di associato dal 1994, *status* che consiste, di fatto, nello svolgimento di attività lavorativa in favore dell'associazione. La sua mansione consiste nello stoccaggio, nella cura e nella distribuzione dei libri e si svolge ogni giorno, dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 alle ore 23,00. Secondo il racconto del R. "La mia attività si compendia essenzialmente nella cura del materiale librario dell'associazione valutazione di quelle che sono le necessità, al fine di procedere agli ordini, monitorando quindi acquisti e vendite, e procedendo altresì alla proposizione ai soggetti interessati del suddetto materiale. In relazione alla mia attività, ed in coincidenza con l'acquisizione del mio attuale *status*, l'associazione ha iniziato ad erogarmi una somma di denaro con cadenza settimanale, attualmente di circa € 100,00. La suddetta somma di denaro viene corrisposta dall'associazione in base alla qualità (derivante dallo *status* del percipiente) nonché quantità della prestazione resa. In passato, dal 1994 fino al 1998 mi sono dedicato a tempo pieno a questa attività; attualmente la svolgo parallelamente ad una attività lavorativa che presto in favore di una ditta privata. Attualmente svolgo la mia mansione di addetto alla logistica in piena autonomia. Voglio precisare che la mia formazione è avvenuta attraverso l'associata sig.ra S. T. che mi ha spiegato quale sarebbe stata la mia attività, nonché mi ha istruito praticamente in merito alle modalità operative con cui svolgere le mie mansioni". Lo stesso lavoratore, richiesto di riferire se versi una quota associativa annua, ha risposto di non saperlo e di supporre che la stessa sia decurtata dalla retribuzione mensile che percepisce dall'associazione.

Le circostanze versate in causa, che è stato necessario riferire per esteso, danno quindi un quadro che poco ha a che vedere con gli scopi trascendenti che pure l'associazione si pone, e con la prestazione di mero volontariato resa a favore dell'associazione per motivazioni esclusivamente ideali.

Nella rigida scala gerarchica dell'organizzazione (vedi doc. 5 fascicolo INPS 1° grado), il più alto in grado è certamente il P. che peraltro riferisce una prestazione con connotazioni molto rigide non solo d'orario, ma di contenuti, con diretto e pressante controllo di superiori e possibili correttivi se il lavoro svolto non mostra l'incremento programmato. Il compito svolto, poi è totalmente estraneo al fine religioso o di proselitismo, essendo connesso alle questioni legali, sociali e governative, scopi quindi estranei alla dottrina professata. A fronte di tale prestazione il P., così come gli altri, riceve una remunerazione che, benchè

estremamente esigua, è pari a qualche centinaio di euro al mese e che, per statuto, non è un ristoro delle spese, che infatti non vanno documentate e potrebbero anche non essere state sostenute, ma è una “pay” che si aggiunge al diritto al mantenimento, e che è proporzionale alla quantità e qualità di lavoro prestato, tanto che potrebbe essere non dovuto se le entrate settimanali dell’associazione non lo permettessero come si legge nell’art. 9 dello statuto stesso.

Ma come ben chiarisce sul punto la P. il compenso è proporzionato non solo all’impegno ma anche al livello raggiunto nella scala gerarchica e quindi si atteggia, in tutto e per tutto, come una vera e propria retribuzione (sia pur misera, atteso che la P., semplice addetta alla reception, non percepiva che 100 euro alla settimana, oltre all’ospitalità a carico della socia B.) che appunto si diversifica a seconda della qualificazione professionale del lavoratore.

Ne consegue che la domanda di accertamento negativo deve essere respinta indipendentemente dalla natura religiosa dell’Associazione, in quanto chi lavora in suo favore non deve automaticamente essere ritenuto un volontario che presta la propria opera gratuitamente, specie considerato che l’onere della prova spettava proprio all’appellante e che tale prova è totalmente mancata.

Poco rilievo hanno poi le affermazioni in ordine al presunto grado di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidate, di cui parlano proprio i soggetti con minor qualificazione: dopo la riforma del lavoro, ogni attività di lavoro autonomo deve risultare finalizzata alla realizzazione di un progetto definito che deve risultare provato positivamente in atti, mentre qui non viene neppure allegato.

Quindi, sia pure con diversa motivazione, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.500,00 (di cui euro 650 per diritti ed euro 850 per onorari) nei confronti di ciascuna parte appellata.

(Omissis)